

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE – CAPITOLATO D’ONERI**

**"ALL RISKS"  
DANNI MATERIALI E DANNI E DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

POLIZZA

stipulata tra

**TERME MERANO S.p.A**  
Piazza Terme, 9 – 39012 Merano (BZ)  
P. IVA 00120820212

e

la Spettabile

.....

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici  
(di seguito chiamata Società)

Decorrenza: ore 24,00 del 31.05.2022

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2022

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

A) DEFINIZIONI GENERALI	PAG.3
B) ENTI E SOMME ASSICURATE	PAG.4

**SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI**

C) ALTRE DEFINIZIONI	PAG.5
D) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE	PAG.5
E) ESCLUSIONI	PAG.6
F) DELIMITAZIONI DI GARANZIA	PAG.7
G) CONDIZIONI PARTICOLARI	PAG.12

**SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DA INTERRUZIONE  
DI ESERCIZIO**

H) ALTRE DEFINIZIONI	PAG.20
I) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE	PAG.20
L) ESCLUSIONI	PAG.20
M) CONDIZIONI PARTICOLARI	PAG.21
N) CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	PAG.25
O) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	PAG.25
P) LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	PAG.30
Q) VINCOLI	PAG.32

## A) DEFINIZIONI GENERALI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Comunicazioni:</b>	quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Indennizzo/ risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Partita:</b>	insieme delle cose assicurate con un unico capitale;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Primo rischio assoluto:</b>	l'assicurazione prestata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile;
<b>Scoperto:</b>	la quota in percento dell'ammontare del danno, determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Broker:</b>	Il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Impresa.

**B) ENTI E SOMME ASSICURATE  
OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE I – DANNI MATERIALI**

**TERME + GARAGE**

n.	Partite	Capitali Assicurati Euro	Tasso Annuo Lordo ‰
1.	Fabbricati	68.186.007,00	.....
2.	Macchinari	42.685.856,00	.....
3.	Macchine ed impianti elettronici	3.919.753,00	.....
4.	Opere di presa e condotta forzata	4.210.939,00	.....
1.	Ricorso Terzi	1.000.000,00	.....
2.	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'Art.25 "G - Condizioni particolari")	1.000.000,00	.....
<b>Totale</b>		<b>121.002.555,00</b>	

**SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

**TERME + GARAGE**

Partite	Capitali Assicurati Euro	Tasso Annuo Lordo ‰
Margine di Contribuzione Terme	€ 3.000.000,00	.....
Garage	€ 1.000.000,00	.....
<b>- MASSIMO PERIODO DI INDENNIZZO N. 24 mesi</b> <b>- FRANCHIGIA 2 GIORNI</b>		

## SEZIONE I

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

#### C) ALTRE DEFINIZIONI

**Fabbricati** - Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni (fondazioni, opere in cemento armato, impianti idrosanitari, opere esterne, nonché le spese indirette come la progettazione, la direzione dei lavori, i collaudi, l'organizzazione cantiere, ecc...)

**Macchinari** - Per "Macchinari" si intendono le macchine, gli impianti specifici, gli impianti generici (idrici, termici, elettrici, condizionamento, riscaldamento ecc...), le attrezzature generali e speciali, i mobili e le macchine ordinarie d'ufficio, i mezzi interni di trasporto e di sollevamento.

**Macchine ed impianti elettronici** - Per "Macchine ed impianti elettronici" si intendono i server, i personal computer, stampanti, scanner, plotter, audio-video, lettori badge, apparecchiature di rete, fotocopiatrici, fax, impianti controllo accessi, impianti telefonici, sistema antintrusione, impianti rilevazione fumi, impianti cercapersone e controllo presenze, nonché in generale, tutti quei beni od impianti contenenti rilevante componente elettronica.

**Opere di presa e condotta forzata** – Per "Opere di presa e condotta forzata" si intende le gallerie con tutte le opere di captazione dell'acqua di sorgente, i fabbricati tecnici di servizio, la condotta di convogliamento dall'opera di presa allo stabilimento delle Terme.

#### D) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio delle Terme di Merano S.p.A. salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari".

Ciò premesso la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si assicurano i fabbricati, le strutture, le opere e gli impianti, le opere di presa, nonché la condotta forzata che porta l'acqua termale dalla fonte sul Monte San Vigilio allo stabilimento di Merano, i macchinari, le vasche, i laghetti, la piazza delle Terme, i parchi, i giardini, l'autorimessa, gli uffici, i servizi, variamente costruiti e realizzati, disposti su una vasta area nel centro cittadino, nei quali e con i quali l'Assicurato svolge le proprie attività.

Si fa presente che sulla piazza delle Terme e su parte del parco Terme grava la servitù di passaggio a piedi per uso pubblico a favore del Comune di Merano.

Quanto premesso è adibito principalmente a stabilimento termale con tutte le attività collegate, complementari, collaterali, sussidiarie ed accessorie connesse.

I processi di lavorazione, l'impiego di forza motrice, la detenzione e/o l'impiego di sostanze infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari ed accessori, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare; l'assicurazione si intende perciò operante per il ciclo completo; è escluso solo l'impiego di energia nucleare, ma è tuttavia compreso l'utilizzo di apparecchi e di materiali radianti o ionizzanti o altri.

## E) ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
- a1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - a2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - a3) eruzioni vulcaniche, maremoto;
  - a4) bradisismo;
  - a5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
  - a6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
  - a7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) i danni causati da o dovuti a:
- b1) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - b2) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
  - b3) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, infiltrazione, evaporazioni;
  - b4) guasti di funzionamento al macchinario; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - b5) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte del danno non altrimenti esclusa;
  - b6) dolo dell'Assicurato/Contraente;
  - b7) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
  - b8) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
  - b9) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

- b10)** perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato nelle condizioni particolari di polizza;
  - b11)** difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
  - b12)** eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c)** sono altresì esclusi:
- c13)** i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - c14)** i danni di natura informatica.

La presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi o spese causate, derivanti o risultanti da una malattia trasmissibile o dal timore o pericolo (reale o presunto) di una malattia trasmissibile, così come non copre alcun danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da atti e provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per prevenire il contagio, anche in relazione a chiusure e restrizioni delle attività o per scopi di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa da un organismo ad un altro per il tramite di qualsiasi sostanza o agente patogeno, dove:

- il termine "sostanza" o "agente patogeno" si riferisce, a titolo non esaustivo, a virus, batteri, parassiti o altri organismi o loro varianti, a prescindere che siano considerati viventi o non viventi;
- le modalità dirette o indirette di trasmissione si riferiscono, a titolo non esaustivo, alla trasmissione attraverso l'aria, attraverso fluidi corporei e alla trasmissione da parte o per il tramite di qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso o tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente possono mettere in pericolo o danneggiare la salute o il benessere umano o possono causare un danno, un deterioramento, una diminuzione del valore della proprietà o della sua commerciabilità o una perdita delle sue possibilità di utilizzo.

## ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se garantiti da specifica polizza;
- aeromobili e natanti.

## F) DELIMITAZIONI DI GARANZIA

### 01) Disegni, modelli, stampi, archivi, software

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

### 02) Occupazione non militare

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrapesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

**03) Eventi atmosferici**

I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia i danni al macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere se non derivanti da rotture del tetto o da cose trasportate dal vento.

Si intendono in ogni caso compresi in garanzia, anche agli effetti degli eventi atmosferici, i danni a macchinari, impianti ed attrezzature posti all'aperto e fissi per destinazione.

**04) Atti vandalici, dolosi, sociopolitici**

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

I danni derivanti da atti di terrorismo sono coperti fino al 50% della somma assicurata, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per sinistro e anno assicurativo.

Definizione di atti terroristici: per atto terroristico si intende qualsiasi atto (comprese le minacce di violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone in modo autonomo, per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, compresa l'intenzione di influenzare un governo o di intimidire la popolazione o una sua parte.

**05) Terremoto**

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.

**06) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti si intendono esclusi gli enti mobili posti all'aperto (macchinari, spazzaneve e veicoli in genere).

**07)** Relativamente all'assicurazione per i danni materiali e diretti causati da terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi la Società e l'Assicurato possono recedere, in qualunque momento, dalla garanzia con preavviso di giorni 120 da darsi con lettera raccomandata.

**08) Sovraccarico neve**

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la



verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

**09) Furto e rapina**

La garanzia assicurativa, relativamente a Furto/Rapina è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**10) Gelo**

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

**11) Ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà dipendenti**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da ammanchi, gli smarrimenti, appropriazione indebita, o infedeltà dipendenti.

**12) Portavalori**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- e) commessi sui dipendenti dell'Assicurato mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

**13) Furto, Rapina ed Estorsione**

La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre e/o recinzioni munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente, al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, purché alle dipendenze dell'Assicurato.

**14) Fenomeno Elettrico**

la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FENOMENO ELETTRICO".

**15) Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche**

La Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- h) derivanti da fenomeno elettrico.

**16) Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce archivi, documenti, disegni, supporti dati, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici ed

altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

#### **17) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile**

A parziale deroga della esclusione di cui al punto a7), gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

#### **18) Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 , 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, senza l'applicazione della regola proporzionale, ma con un limite massimo di risarcimento di € 15.000.000,00 per sinistro.

#### **19) Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.  
Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.

216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

## 20) Grandine

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 03) "Eventi Atmosferici" - Delimitazioni di Garanzia - la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre in cemento, cemento/amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

## 21) Guasti Macchine

Si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

### Cose escluse dall'assicurazione guasti macchine

Sono esclusi dall'assicurazione: olio diatermico di caldaie, pali di legno a sostegno di cavi, crogioli ed elettrodi di forni, cilindri di laminatoi, nastri dei forni di preriscaldamento, elettrodi, elettroliti e vasche in impianti per il trattamento galvanico, preplastificatori, cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato, dischi e matrici di fotocompositrici, fustelle e fustellatrici, clichés di macchine fotografiche, retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione, aste, frese e tubazioni di impianti di perforazione, cisterne di autostazioni e di autofficine, mazze battenti e blocchi incudine di magli.

### Trasformatori

Per i trasformatori con oltre 12 anni di esercizio, il degrado degli avvolgimenti è pari al 5% per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione con il massimo del 30%.

## G) CONDIZIONI PARTICOLARI

### 01) Deroga alla Proporzionale

A parziale deroga dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 17 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

### 02) Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle

quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

### **03) Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze fino a quel momento acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **04) Onorari dei Periti e Consulenti**

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari dallo stesso sostenuti per il perito di parte e/o per i consulenti in genere nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La cifra massima risarcibile per questa condizione resta comunque fissata in € 100.000,00 per ciascun sinistro.

### **05) Onorari Architetti - Ingegneri - Consulenti**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

### **06) Operazioni Peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

### **07) Mancato godimento dei locali – Perdita pigioni**

La Società si obbliga a risarcire i danni dovuti al mancato godimento dei fabbricati – perdita pigioni – per eventi garantiti dalla presente polizza. Tale risarcimento sarà limitato al periodo strettamente necessario per il ripristino dei fabbricati e, comunque, non potrà essere superiore a 12 mesi dall'avvenuto sinistro, con il limite di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

### **08) Scoppio da usura**

Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

### **09) Modifiche e Trasformazioni**

Nell'ambito degli impianti, depositi e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

### **10) Macchinario in Leasing**

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

### **11) Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di costruzione stimato a termini dell'art. 16 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle CGA;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo punto e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività purchè questa abbia avuto durata non superiore a 6 mesi antecedenti il sinistro;
6. E' data facoltà all'Assicurato di:
  - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
  - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purchè rientranti nell'attività dell'Ente;
  - c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
  - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
  - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c) d).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

### **12) Cose Assicurabili a Condizioni Speciali**

Si conviene di ritenere assicurati con le partite "Contenuto" i sotto indicati beni, per i quali - in caso di sinistro - valgono, i limiti di risarcimento di seguito indicati:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno;
- quadri, collezioni e/o raccolte in genere, preziosi ed altre cose aventi valore artistico od affettivo con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto.

### **13) Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - valore assicurabile**

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche" la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

### **14) Parificazione dei Danni**

Vengono parificati ai danni materiali diretti oltre che i guasti arrecati per ordine dell'autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno.

### **15) Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Ente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **16) Compensazione tra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:



- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- 3) la compensazione può avere luogo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

#### **17) Denuncia circostanziata dei sinistri**

A parziale deroga dell'art. 12 delle condizioni generali, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.

#### **18) Enti mobili presso Terzi**

Si prende atto tra le Parti che gli enti mobili, macchinari, merci, e/o contenuto degli uffici dell'Assicurato possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre ed esposizioni e simili, in qualsiasi località in Europa, per un valore complessivo non superiore a € 100.000,00 per ubicazione.

#### **19) Merci speciali**

Nella partita "Contenuto" si intendono comprese merci speciali e infiammabili.

#### **20) Marchi ed etichette materiale propagandistico e pubblicitario**

Si conviene fra le Parti che nella partita "Contenuto" si intendono compresi marchi ed etichette, materiale propagandistico e pubblicitario.

#### **21) Ordinanze di Autorità - Oneri di Urbanizzazione**

A deroga di quanto previsto al comma b12) Esclusioni, in caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purchè i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- a) i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare e scaricare nel più vicino e praticabile scarico autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

#### **22) Assicurazione con dichiarazione di valore – Stima**



1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1, 2, 3 e 4 comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, dei Macchinari ecc... (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione della spettabile **S.It.Val.** – Società Italiana Valutazioni S.r.l. (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui norme che regolano l'Assicurazione.  
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come «stima accettata» agli effetti dell'art 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda la predetta regola proporzionale di cui norme che regolano l'Assicurazione.
3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore non anteriore né posteriore di 60 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 150 giorni dalla data della loro effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
  - a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari
  - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.  
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme
  - I) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione
  - II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.  
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6. Con le appendici di aggiornamento di cui al p. 5. si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4. a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno

- trenta giorni prima della scadenza medesima.
8. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione. Si precisa che il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all'ufficio protocollo del Contraente.
  9. Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.
  10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

### **23) Primo Rischio Assoluto**

Limitatamente alle garanzie FURTO - RAPINA - PORTAVALORI in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **24) Garanzie Accessorie per Uffici (FURTO - RAPINA)**

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

### **25) Massimo Risarcimento (FURTO - RAPINA - PORTAVALORI)**

Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistri indennizzabili a termini della presente convenzione la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a € 100.000,00 per annualità assicurativa.

### **26) Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina**

Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina.

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatesi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di "primo sinistro".

### **27) Vicinanze pericolose**

Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **28) Spese demolizione e sgombero**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più

vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre all'eventuale ulteriore somma assicurata in polizza.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'art. 17 – Assicurazione Parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**29) Garanzia fideiussoria sull'indennizzo**

A parziale deroga dell'art. 20 delle C.G.A. l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta- purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa pari al controvalore del risarcimento convenuto, maggiorato degli interessi legali, a garanzia che dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dei diritti di polizza.

## SEZIONE II

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

#### H) ALTRE DEFINIZIONI

**Costo Variabile della produzione Vendita** - Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, il costo variabile della produzione vendita è dato dalla differenza fra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.

**Margine di Contribuzione** - Differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione vendita desunti dall'ultimo bilancio approvato.

**Ricavi di Vendita** - Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolto nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

**Franchigia Temporale** – l'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo.

#### I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### La Società indennizza:

- a) La perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione di ricavi di vendita;
- b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e contenere la riduzione dei ricavi di vendita, a seguito di sinistro indennizzabile in riferimento alla "Sezione I - ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI" indicata nel presente contratto.

#### L) ESCLUSIONI

##### Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:
  - verificatosi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
  - causato da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
  - causato da allagamenti;
  - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero.
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a

- responsabilità illimitata;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti:

## M) CONDIZIONI PARTICOLARI

### 01) Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di comunicazione

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- una perdita di esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero,
- una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 10% di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

a) la nuova somma assicurata;

b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;

c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;

d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 10% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il margine di contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### 02) Titorialità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla

liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.  
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **03) Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate dalla polizza di riferimento ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **04) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.;
- c) fornire a sue spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

### **05) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **06) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 07) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione Parziale);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 17 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### 08) Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

**a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:** calcolando la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro ed ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

**b) relativamente alle spese supplementari:** calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

### 09) Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del



marginale di contribuzione durante il periodo di indennizzo.

#### **10) Assicurazione parziale**

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'Art. 19 lettera a) e b) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

#### **11) Franchigia**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

#### **12) Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio

l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **13) Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 10% della somma stessa.

#### **14) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro non sia stato causato con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

#### **15) Interruzione da parte dell'Autorità**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di Contribuzione conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.



## N) CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

- 01) **Effetto e durata della polizza** - La presente polizza viene stipulata per la durata di SETTE MESI con inizio dalle ore 24.00 del 31.05.2022 e scadenza al 31.12.2022. Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia, alle parti è concessa la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della scadenza annuale.
- 02) **Buona Fede** - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
- 03) **Colpa Grave** - A parziale deroga delle condizioni di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
  - colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

## O) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

**Art. 1** - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, durata e proroga

**Art. 2** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Ha durata di TRE anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara per la stipulazione della nuova polizza.

### Modifiche dell'assicurazione

**Art. 3** - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Aggravamento del rischio

**Art. 4** - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **Diminuzione del rischio**

**Art. 5** - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Provvederà peraltro entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal contraente, a rimborsare allo stesso quella parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.

#### **Recesso in caso di sinistro – Rinuncia**

**Art. 6** - La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine del periodo assicurato. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Oneri Fiscali**

**Art. 7** - Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Foro Competente**

**Art. 8** - Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

#### **Rinvio alle norme di legge**

**Art. 9** - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

**Art. 10** - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Ispezione delle cose assicurate**

**Art. 11** - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Obblighi in caso di sinistro**

**Art. 12** In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

- b) darne avviso al Broker incaricato oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Esagerazione dolosa del danno**

**Art. 13** - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Procedura per la valutazione del danno**

**Art. 14** - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.  
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.  
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.  
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.  
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

### **Mandato dei periti**

**Art. 15** - I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 4 – Aggravamento del rischio - nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 - lettera b) - Procedura della valutazione del danno - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 16 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**I Fabbricati compresi gli impianti generici e specifici e di allarme** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

**II Contenuto, compresi i macchinari, le attrezzature, gli arredamenti** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**III Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; le merci finite vengono valutate in base al prezzo medio pagato al Contraente/assicurato e dallo stesso validamente dimostrato nei 15 giorni di vendita precedenti al sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinari, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Assicurazione parziale**

**Art. 17** - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Art. 18** - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto a capitali e garanzie prestatati con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente per i medesimi rischi.

#### **Limite massimo dell'indennizzo**

**Art. 19** - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Pagamento dell'indennizzo**

**Art. 20** - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti al capitolo "Esclusioni".

#### **Coassicurazione e delega**

**Art. 21** - L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... La cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESA** costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

#### **Clausola Broker**

**Art. 22** - Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è \_\_\_\_\_. Le commissioni riconosciute al broker incaricato sono in misura del 12%. Qualora le commissioni del broker diminuissero a seguito di un nuovo affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo, la compagnia si impegna alla corrispondente riduzione del premio di polizza.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

### Tracciabilità dei flussi

**Art. 23** - L'assicuratore ..... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### Clausola sanzionatoria

**Art. 24** - Fatte salve le altre disposizioni contrattuali, la copertura (ri)assicurativa sussiste solo nella misura in cui e fino a quando questa non contrasta con sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione Europea (UE) o della legislazione nazionale applicabile alle parti contraenti.

Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dagli Stati Uniti d'America o da altri Paesi, nella misura in cui non contrastino con la legislazione dell'Unione Europea (UE) o locale.

## P) LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO	FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO Euro
Franchigia frontale per sinistro		Nessuna
Eventi atmosferici	80% dei capitali globalmente assicurati	€ 1.500,00
Socio politici	80% dei capitali globalmente assicurati	€ 1.500,00
Atti vandalici	€ 50.000,00	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	50% dei capitali globalmente assicurati	€ 2.500,00
Inondazioni, allagamenti, alluvioni	50% dei capitali globalmente assicurati	€ 10.000,00
Terremoto	50% dei capitali globalmente assicurati	€ 10.000,00
Terrorismo	50% dei capitali globalmente assicurati	Scop.10% del danno min. € 5.000,00
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine	50% dei capitali globalmente assicurati	€ 15.000,00
Grandine	30% dei capitali globalmente assicurati	€ 2.500,00
Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche	€ 750.000,00	€ 250,00
Guasti macchine	€ 100.000,00	€ 1.000,00

Enti mobili presso terzi	€ 100.000,00	Nessuna
Gelo	€ 150.000,00	€ 2.000,00
Archivi, documenti, disegni, supporti dati	€ 150.000,00	Nessuna
Onorari periti	€ 100.000,00	Nessuna
Furto, rapina	€ 200.000,00	Scop.10%
Furto con destrezza	€ 10.000,00	Scop.15%
Furto e rapina delle cose, denaro, valori consegnati	€ 100.000,00	Scop.10%
Furto e rapina di veicoli nei parcheggi riservati	€ 1.500.000,00	Scop.10% del danno min. € 500,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 50.000,00	Nessuna
Furto e rapina di denaro/valori dell'esercente e dal portavalori	€ 100.000,00	Scop.10%
Cose assicurabili a condizioni speciali: Valori monete, biglietti di banca, titoli di credito	€ 15.000,00	Nessuna
Cose assicurabili a condizioni speciali: quadri, collezioni e/o raccolte in genere	€ 25.000,00 per singolo oggetto	Nessuna
Ammanchi	€ 10.000,00	€ 500,00
Spese di ricerca/riparazione guasti	€ 50.000,00	€ 500,00
Spese di rimozione e ricollocamento	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Dispersione liquidi, collaggio sprinkler	€ 250.000,00	€ 2.500,00
Onorari di periti, consulenti, ing./arch.	€ 300.000,00	€ 2.500,00
Ricostituzione archivio informatico	€ 50.000,00	€ 500,00
Danni ad Hardware fisso	€ 50.000,00	€ 500,00

### Franchigia – Danni da interruzione di esercizio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni lavorativi: **giorni 2**

## Q) VINCOLI

Il presente contratto di assicurazione s'intende vincolato a favore della Banca Popolare dell'Alto Adige, limitatamente alla P.T. 2314/II, p. ed. 3893, 4046, 4227, 4228 e 4229 CC Maia.

Pertanto, l'assicuratore si impegna:

- a) a informare il beneficiario del vincolo in merito ad ogni sinistro indicando il bene danneggiato e l'ammontare del danno e a liquidare il risarcimento al contraente o a terzi solo previo consenso scritto del beneficiario stesso;
- b) in mancanza del predetto consenso, a liquidare direttamente il risarcimento al beneficiario del vincolo, ma solo fino all'importo corrispondente al credito ancora in essere vantato da quest'ultimo nei confronti del contraente;
- c) a non ridurre in alcun modo il capitale assicurato e, in ogni caso, a non ridurre ovvero limitare la copertura assicurativa senza il previo consenso scritto del beneficiario del vincolo;
- d) a comunicare al beneficiario del vincolo la disdetta o un'altra forma di cessazione del contratto di assicurazione entro un mese dal termine della sua validità; in assenza di tale comunicazione la validità del contratto di assicurazione permarrà in essere esclusivamente nei confronti del beneficiario in parola;
- e) a comunicare scritto al beneficiario del vincolo la cessazione del pagamento dei premi da parte del contraente o dei contraenti e a mantenere, conformemente al contratto di assicurazione, la copertura assicurativa nei confronti del beneficiario stesso per 30 giorni a partire dalla comunicazione della data in questione.

LA SOCIETA' - ASSICURATORE

L'ASSICURATO

.....

.....